



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dai seguenti magistrati

Dott.ssa [REDACTED]	Presidente
Dott.ssa [REDACTED]	Consigliere
Dott.ssa [REDACTED]	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. [REDACTED] R.G. promosso da

[REDACTED], rappresentata e difesa dall' [REDACTED]  
attrice

**contro**

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv.  
[REDACTED]  
convenuta



## CONCLUSIONI

L'avvocato di parte attrice così ha concluso:

*“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello in accoglimento della presente impugnazione di nullità ex art. 829, n.11 e n. 12, terzo comma, cpc:*

*(i) dichiarare la nullità del Lodo Arbitrale pronunciato dall'Arbitro Unico, Avv. [REDACTED], deliberato in data 7 novembre 2017 e notificato in data 9 novembre 2017, in accoglimento della presente impugnazione di nullità ex art. 829, n.11 e n. 12, terzo comma, cpc.*

*(ii) decidere nel merito la questione dichiarando che [REDACTED] Ld., non ha diritto e/o titolo di ricevere da [REDACTED] alcun importo a titolo di nolo, controstallie e costi di qualsiasi genere per l'esecuzione del [REDACTED] charter party datato Venezia 1 aprile 2016.*

*Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”*

l'avvocato di parte convenuta così ha concluso:

*“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, in via preliminare anticipare la data di prima udienza ai sensi dell'art. 175 c.p.c. e comunque integralmente rigettare l'impugnazione proposta da [REDACTED] in quanto inammissibile o, in via di subordine, infondata, per tutti i motivi esposti nella narrativa della presente comparsa di costituzione.*

*Con vittoria di spese ed onorari ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. e condanna di [REDACTED] al pagamento di somme secondo quanto previsto dall'articolo 96 c.p.c.”.*

## Fatto e diritto

La [REDACTED] ha impugnato il lodo emesso il 7 novembre 2017 dall'Arbitro Unico in ordine alla controversia insorta con la [REDACTED], relativamente al contratto di noleggio a viaggio denominato “[REDACTED]” dell'aprile 2016, avente ad oggetto il trasporto di prodotti petroliferi, fra cui un carico di [REDACTED] a mezzo della M/N “[REDACTED]”. Ha esposto che aveva lamentato l'avvenuta contaminazione, per fatto imputabile al vettore, dei prodotti petroliferi imbarcati nelle cisterne della m/n “[REDACTED]”, in





disciplina legale ed i riferimenti giurisprudenziali che richiedono la prova delle condizioni del carico “.. all’atto dell’affidamento in custodia al vettore ..” ha totalmente obliterato il fatto che l’esponente [REDACTED] ha fornito, mediante presunzioni gravi precise e concordanti (desunte dalle produzioni versate in atti: prod. 25 di controparte nella procedura arbitrale, prodd. 4, 5, 6, 7 e 10 della proc. arbitrale), la prova (i) di avere consegnato un carico “sano” al vettore [REDACTED], (ii) che il carico si è contaminato “dopo” essere stato immesso nelle cisterne della nave “[REDACTED]”, (iii) che le cisterne della nave in cui è stato imbarcato il carico di ULSD erano contaminate dalla presenza di zolfo ed acqua raccolti nei precedenti trasporti di gasolio “normale” (proprio il prodotto che più di ogni altro contamina l’ULSD); che nessun documento prodotto da [REDACTED] né le affermazioni dei testimoni hanno smentito la contaminazione; che le conclusioni del C.T.U. hanno chiarito solo come non sia stato possibile determinare le specifiche del prodotto al manifold della nave, ma non hanno contraddetto le circostanze di cui sopra; che è quindi evidente la contraddittorietà fra il tenore del lodo nella parte in cui ha descritto i principi che governano la prova sulla qualità e lo stato delle cose all’atto dell’affidamento in custodia al vettore e la parte, fra cui necessariamente dispositiva, in cui non ha attribuito alcun valore alle prove introdotte dall’esponente [REDACTED] nel procedimento arbitrale.

Va premesso che, in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829 n.11 c.p.c. (ipotesi di nullità già prevista nel testo previgente dell’art. 829 n. 4 c.p.c.) per il lodo contenente disposizioni contraddittorie deve essere intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo o tra la motivazione ed il dispositivo ovvero concretizzarsi in un contrasto fra parti della motivazione di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della *ratio decidendi*,



traducendosi in sostanziale mancanza della motivazione stessa (Cass. 11895/2014, Cass. 1183/2006, Cass. 11136/2000, Cass. 1699/2000, Cass. 1131/2009, Cass. 6069/2004, , Cass. Sez. Un. 3990/87), ipotesi non ravvisabili nella fattispecie.

Parte attrice in realtà contesta la contrarietà della decisione arbitrale rispetto alle risultanze istruttorie acquisite, comprovanti, a suo giudizio, la responsabilità di [REDACTED]. per l'avvenuta contaminazione del carico effettuato con la m/n [REDACTED] (in particolare, contrarietà della decisione alle risultanze desumibili da determinate produzioni documentali, non smentite dalle deposizioni testimoniali e dalle osservazioni del C.T.U.), contrarietà non riconducibile affatto alla nullità dell'art. 829 n. 11 c.p.c. Parte attrice dunque mira, in sostanza, ad una diversa ricostruzione e rivalutazione dei fatti di causa.

[REDACTED] si osserva che *“l'impugnazione del lodo arbitrale davanti alla Corte di appello dà luogo a un giudizio di legittimità, nel quale il giudice esamina il lodo per verificare la fondatezza delle censure che a esso sono state mosse, ma in sede di giudizio rescindente non procede ad accertamenti di fatto, né a un autonomo giudizio sul merito della controversia”* (così Cass. 20468/2008; v. anche Cass. 9387/2018 sulle fasi di cui si compone il giudizio arbitrale: fase rescindente e fase rescissoria; Cass. 16/06/2010 n. 14574 che ha asserito come il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale abbia ha ad oggetto *“unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte”* nonché Cass. 15085/2012 secondo cui il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte con la conseguenza che l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri *“non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la*



*motivazione del lodo stesso sia completamente mancante od assolutamente carente”, ipotesi, quest’ultima, nella fattispecie non invocata in modo specifico e comunque non ricorrente).*

2. Il secondo motivo di impugnazione ha ad oggetto l’asserita violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia (art. 829, comma 3, c.p.c.), in particolare la violazione del disposto di cui all’art. 2729 cod. civ. (“laddove” l’Arbitro *“ha negato valore probatorio alle presunzioni gravi precise e concordanti offerte da [REDACTED].”*), all’art. 422, primo comma, cod. nav. (in base al quale, *“Contrariamente a quanto affermato dall’Arbitro Unico .. , il vettore [REDACTED] e non [REDACTED] [REDACTED] avrebbe dovuto individuare una causa della contaminazione del carico specifica che non fosse riconducibile al fatto che il carico di ULSD non contaminato nelle cisterne di terra, si era contaminato dopo essere stato immesso nelle cisterne di bordo della nave [REDACTED]’ in cui era stato stivato prodotto contaminante .. nei due viaggi precedenti”*) e all’art. 1460 cod. civ. (in quanto l’Arbitro ha *“ritenuto il contratto di trasporto correttamente adempiuto da [REDACTED].”*, mentre tale società *“non ha eseguito il trasporto nei termini concordati, poiché ha messo a disposizione di [REDACTED] una nave le cui cisterne non erano idonee al trasporto del particolare prodotto denominato ULSD contrariamente agli impegni contrattuali espressamente assunti ..”*, ragion per cui *“All’inadempimento del contratto di trasporto da parte del vettore corrisponde il diritto del caricatore di non rendere la propria controprestazione, vale a dire il pagamento del nolo”*).

Il terzo comma dell’art. 829 c.p.c. recita: *“L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. (..)”*. L’impugnazione per



il vizio di violazione delle regole di diritto nel merito, dunque, è ammessa solo se prevista nella convenzione arbitrale (capovolgendosi così – come osserva anche autorevole dottrina – la regola precedente che invece voleva tale impugnazione sempre ammessa a meno che le parti avessero dichiarato il lodo non impugnabile) o se, pur non essendo disposta espressamente dalle parti, sia ammessa espressamente dalla legge.

Ora nel caso di specie l'impugnazione per violazione di regole di diritto attinenti al merito non risulta espressamente prevista dalle parti nella clausola compromissoria inserita nel contratto di noleggio di nave per cui è causa. Neppure trattasi di impugnazione per violazione di regole di diritto attinenti al merito prevista espressamente dalla legge.

**3.** Per tutte le ragioni sopra esposte l'impugnazione de qua non può trovare accoglimento.

**4.** La convenuta chiede la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per "lite temeraria", assumendo che l'impugnazione del lodo arbitrale viola palesemente le prescrizioni del codice di procedura civile e che sussiste un interesse dell'odierna attrice a ritardare l'esecuzione forzata del lodo arbitrale, tanto è vero che *"la data d'udienza indicata in citazione, invece di tenersi il più vicino possibile al prescritto termine di 90 giorni, è stata indicata a distanza di ben 167 giorni, oltre tutto portandola il più vicino possibile alla sospensione feriale, cosicché essa è stata poi ulteriormente differita dall'ufficio di altri 60 giorni."* (pg. 12 comparsa di costituzione e risposta). Ciò avuto riguardo al fatto che [REDACTED] Ltd ha ottenuto nella giurisdizione maltese *"una cautela paragonabile al sequestro conservativo di somme"* dell'importo di € 269.823,74, che [REDACTED] ha depositato, a garanzia dei crediti vantati da [REDACTED] Ltd., presso l'Autorità Giudiziaria maltese e che, però, secondo quanto previsto dalla legge maltese, quelle somme non potranno essere messe a









2.852,00 per fase studio - € 1.882,00 per fase introduttiva, € 4.960,00 per fase decisoria), oltre oneri tariffari, fiscali e previdenziali di legge.

**P.Q.M.**

la Corte definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respinge l'impugnazione proposta da [REDACTED]. avverso il lodo oggetto di causa emesso in Genova il 7 novembre 2017;

respinge la domanda ex art. 96, primo comma, c.p.c., proposta dalla convenuta;

condanna [REDACTED]. alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite liquidate in complessivi euro 9.694,00, oltre oneri tariffari, fiscali e previdenziali di legge.

Genova, 21 ottobre 2020

Il Consigliere estensore

[REDACTED]

Il Presidente

[REDACTED]

